

# **Statuto dell'Associazione**

*Costituita in Milano in data 7 giugno 1957*

*con le modifiche approvate dall'Assemblea straordinaria dei soci il 27 giugno 2013*

## **Articolo 1. Denominazione e sede. Durata.**

Ai sensi degli articoli da 36 a 38 del Codice Civile ovvero, in caso di riconoscimento, degli articoli da 14 a 35 del Codice Civile è costituita l'Associazione per il Disegno Industriale, in breve "ADI", con sede nazionale a Milano.

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria, come stabilito all'art. 11 del presente Statuto.

L'ADI è un'associazione retta e governata dal presente Statuto, nonché dal Regolamento.

Ogni Socio si impegna ad osservare le norme dello Statuto e del Regolamento, ove richiamato.

Il Regolamento integra il presente Statuto dettando le norme da questo demandategli e costituendo fonte normativa secondaria obbligatoria per tutti i soci.

## **Articolo 2. Scopi ed oggetto.**

### **2.1. Scopi ed obiettivi**

L'ADI è un'associazione senza fini di lucro che si propone di attuare le condizioni più appropriate per la progettazione, produzione e distribuzione di beni e servizi dotati di caratteri e valori ispirati alla più ampia responsabilità etica verso l'individuo, la società e l'ambiente, mirati ad incidere sulle tecniche, sulla tecnologia e sui cicli industriali per dare impulso alla ricerca e all'innovazione sostenibile, a nuovi linguaggi estetici, a nuovi comportamenti, al progresso sociale e scientifico, in ambito nazionale e internazionale.

La partecipazione dei Soci, come meglio identificati agli artt. 3 e 4 del presente Statuto, all'ADI comporta e comprende l'impegno a sviluppare e diffondere una cultura del design fondata su strumenti cognitivi e critici motivati e consapevoli ad uso sia della domanda sia dell'offerta, riconoscendo, accanto al valore espressivo dei beni, le opportunità e i vincoli tecnologici, sociali economici e ambientali come fattori culturali, e superando ogni contrapposizione ontologica dei beni come valori e come merci.

Intendendo il "ciclo industriale" quale processo organizzato, controllato, ripetibile e migliorabile in ogni sua fase, affinché si sviluppino una teoria e una pratica del design industriale culturalmente qualificate, da un lato debbono essere diffuse informazioni esaurienti in merito al quadro reale della produzione, distribuzione, utilizzazione e dismissione dei beni, oltre che delle norme che li regolano, dall'altro tutti coloro che concorrono all'attività progettuale debbono godere di uno status professionale nonché di un livello formativo adeguato e aggiornato; infine, debbono istituirsi relazioni corrette e soddisfacenti tra progettisti, manager, imprese e altri

soggetti, affinché tutte le risorse (creative, scientifiche, individuali, istituzionali, produttive, etc..) coinvolgibili nel progetto, nella produzione-distribuzione-erogazione, e nella comunicazione etc. siano messe nella condizione di condividere criteri di valutazione oggettivi a beneficio della società civile e dell'arricchimento collettivo.

## **2.2. Oggetto - Attività dell'Associazione**

L'ADI promuove presso le strutture dello Stato, le amministrazioni, gli enti, le istituzioni pubbliche e private in Italia e all'estero ogni opportuna azione e collaborazione per sostenere la centralità, la qualità, la reputazione e la notorietà del sistema design nel nostro Paese, e consolidare il suo ruolo internazionale di riferimento culturale.

L'ADI favorisce occasioni di dialogo tra gli attori coinvolti nello sviluppo e nella concretizzazione di progetti e i loro destinatari, promuovendo la qualità della didattica e il trasferimento della conoscenza, tutelando lo status e le modalità di lavoro delle professioni coinvolte, contribuendo al rispetto della proprietà intellettuale e alla serietà della competizione.

L'ADI promuove ogni iniziativa mirata alla certificazione delle competenze dei propri associati, sia a livello nazionale che a livello internazionale, e può contribuire alla predisposizione e alla implementazione dei modelli di certificazione, aderire ad enti di certificazione o stipulare accordi di collaborazione con gli stessi.

L'ADI potrà altresì svolgere, sempre con finalità non lucrativa, e purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge, tutte le altre attività necessarie ed utili per il perseguimento dei propri fini istituzionali e la costituzione e/o la partecipazione a società, enti o associazioni anche con fine di lucro, sempre in via accessoria, purché a carattere di non prevalenza; potrà stipulare convenzioni con terzi per integrare la propria attività istituzionale. È altresì scopo dell'ADI promuovere, sostenere ed affiancare iniziative governative per dare impulso al sistema design, alla sua efficacia e alla sua visibilità. Per le attività commerciali connesse e complementari produttive di reddito verrà tenuta apposita contabilità separata ove prescritta dalla legge, ovvero ove ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo per un adeguato controllo di gestione.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

## **Articolo 3. Soci**

Può ottenere l'ammissione a Socio dell'ADI chiunque presenti i requisiti di cui allo Statuto, condivida i principi ispiratori dell'Associazione e accetti la disciplina prevista dal presente Statuto e dal Regolamento.

I Soci si impegnano a ricercare, praticare e indurre ad adottare le norme deontologiche dell'associazione relative alla progettazione, alla produzione e alla comunicazione, capaci di proteggere la creatività, l'innovazione e la competizione a beneficio lungimirante degli utilizzatori, degli utenti e dei destinatari finali

intesi come individui, come gruppi sociali, come società e come ambiente, nel pieno rispetto delle diversità dei soggetti e della pluralità delle culture e delle etnie.

I Soci dell'ADI si distinguono in Ordinari e Onorari. Possono far parte dell'ADI, in qualità di Soci, le persone fisiche, le associazioni professionali e le persone giuridiche, secondo i criteri qui di seguito stabiliti.

Ogni Socio deve corrispondere una quota associativa annuale differenziata per le varie categorie di Soci e stabilita dal Consiglio Direttivo prima dell'inizio di ciascun anno solare.

I termini e le modalità di corresponsione della quota associativa annuale sono stabiliti dal Regolamento.

Il regolamento prevede i titoli di studio obbligatoriamente richiesti per l'iscrizione ai soci persone fisiche o ai membri o rappresentanti di associazioni professionali o di società.

Ogni Socio ordinario che corrisponda in misura superiore a quella fissata la quota associativa annuale di sua competenza, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, potrà acquisire la qualifica di Socio sostenitore, altresì senza che questo comporti l'attribuzione di diritti o di doveri diversi da quelli previsti per i Soci ordinari.

Ogni Socio può essere escluso – o temporaneamente sospeso – dall'ADI a causa di attività contraria o nociva alle finalità o immagine dell'ADI stessa. L'esclusione o la sospensione sono motivatamente deliberate dal Consiglio Direttivo.

Ogni Socio può recedere dall'associazione secondo le procedure previste dal Regolamento.

Tutti i Soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali ed hanno altresì diritto all'elettorato attivo, ossia di partecipare alle procedure elettive esprimendo il proprio voto, nonché all'elettorato passivo, ossia di presentare la propria candidatura.

Tutti i soci sono tenuti a partecipare ad un programma di formazione obbligatoria continua, con le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo predispone gli strumenti idonei per accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e determina le sanzioni applicabili nei confronti dei soci che non rispettino gli obblighi di formazione.

Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né in caso di scioglimento, né in caso di interruzione del rapporto associativo.

#### **Articolo 4. Categorie di Soci.**

##### *a. Soci Ordinari*

Sono Soci Ordinari:

1. Progettisti e loro associazioni professionali
2. Società di progettazione
3. Consulenti di impresa
4. Insegnanti, critici, giornalisti
5. Enti pubblici e privati

6. Imprese industriali
7. Imprese di distribuzione e di servizi
8. Istituzioni didattiche pubbliche e private

Il numero di soci di cui ai nn. 5, 6, 7 e 8 non dovrà mai superare complessivamente il 40% del numero totale dei soci ordinari ed onorari di ADI.

I criteri di ammissione sono indicati nel Regolamento.

#### *b. Soci Onorari*

Possono essere ammessi all'ADI in qualità di soci onorari le persone fisiche che si distinguono per particolari meriti e benemerienze a favore dell'ADI o del Disegno Industriale tra cui i membri giuristi del Giurì del Design.

I criteri di ammissione sono indicati nel Regolamento.

#### *c. Associazioni Aggregate e Aspiranti soci*

Possono partecipare all'attività dell'ADI, in conformità alle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e nei limiti da esso stabiliti, le associazioni che perseguono gli stessi scopi sociali dell'ADI, oppure le associazioni, anche nazionali, che abbiano scopi affini a quelli dell'ADI o scopi sociali correlati alla filiera della qualità del design. Tali soggetti sono definiti "Associazioni aggregate".

Le associazioni debbono essere composte di norma da almeno 15 membri.

I criteri di ammissione sono indicati nel Regolamento.

Possono altresì partecipare all'attività dell'ADI o a talune attività dell'ADI, in conformità alle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e nei limiti da esso stabiliti, le persone fisiche, le associazioni e le persone giuridiche che – aspirando ad acquisire la qualifica di socio - non siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente Statuto per la loro ammissione come Soci Ordinari. Tali soggetti sono definiti "Aspiranti soci".

I criteri di selezione sono indicati nel Regolamento.

Tanto le Associazioni Aggregate che gli Aspiranti Soci non assumono la figura, i diritti ed i doveri dei soci ordinari ed onorari.

### **Articolo 5. Dipartimenti operativi.**

Nell'ambito dell'ADI sono istituiti quattro dipartimenti operativi:

- a. il Dipartimento Progettisti*, costituito dai Soci progettisti, come meglio specificato dal Regolamento;
- b. il Dipartimento Imprese*, costituito dai Soci imprese, come meglio specificato dal Regolamento;
- c. il Dipartimento Distribuzione e Servizi*, costituito da tutti i soggetti operanti sia nella distribuzione fisica di prodotti, sia nell'erogazione di servizi, come meglio specificato dal Regolamento;
- d. il Dipartimento Generale*, costituito da tutti i Soci che non siano ricompresi negli altri Dipartimenti e che svolgano attività connesse al design, così come meglio specificato nel Regolamento.

Le modalità di funzionamento dei Dipartimenti operativi sono indicate nel Regolamento.

Ogni Dipartimento ha diritto di essere rappresentato come tale nel Consiglio Direttivo, così come stabilito dall'art. 13 dello Statuto. Le modalità di nomina sono previste dal Regolamento.

#### ***Articolo 6. Delegazioni territoriali.***

I Soci che, in numero non inferiore a quindici, intendono svolgere in modo organizzato e in ambito regionale attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali dell'ADI, hanno facoltà di istituire Delegazioni territoriali di ADI nelle regioni di appartenenza, fino a un massimo di tre regioni confinanti, con la finalità di sviluppare e intrattenere rapporti di collaborazione con enti, istituzioni e ogni altra realtà locale, che intenda riconoscersi nell'ADI medesima associandovisi, oppure con essa promuovere relazioni sinergiche.

Le modalità di organizzazione delle Delegazioni Territoriali sono definite dal Regolamento.

Le delegazioni non costituiscono ente associativo autonomo avente propria personalità o soggettività giuridica, ma hanno natura di sedi secondarie o divisioni organizzative di ADI e sono quindi parte integrante a tutti gli effetti della sua struttura.

#### ***Articolo 7. Commissioni Tematiche.***

I Soci, di norma in numero non inferiore a 10 (dieci) che intendono svolgere in modo organizzato e permanente un'attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali in ambiti culturali specifici hanno facoltà di costituire Commissioni tematiche, con finalità e struttura organizzativa precisata dal Regolamento.

Alla composizione e all'attività delle Commissioni Tematiche partecipano anche soggetti non Soci, purché documentatamente individuati in merito alla loro competenza e/o al loro ruolo.

#### ***Articolo 8. Organi dell'Associazione.***

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci
- b. il Presidente
- c. il Consiglio Direttivo
- d. il Comitato Esecutivo
- e. il Comitato dei Probiviri
- f. l'Organo di Controllo

#### ***Articolo 9. Assemblea dei Soci.***

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'ADI ed è convocata in sessioni ordinarie, straordinarie ed elettive.

L'Assemblea è formata dai Soci Onorari e dai Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni socio votante può essere portatore di un massimo di quattro deleghe a lui personalmente intestate.

Le Associazioni Aggregate e gli Aspiranti Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di esprimere le proprie opinioni ma, non rivestendo la qualifica di soci dell'ADI, risultano privi del diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed in ogni caso ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta domanda da almeno il 10% dei Soci aventi diritto di voto, purché in regola con il pagamento delle quote associative.

Qualora la richiesta di convocazione provenga dai Soci, la relativa domanda dovrà essere sottoscritta dai Soci proponenti ed inviata al Consiglio Direttivo attraverso lettera raccomandata A.R., e dovrà indicare l'argomento o gli argomenti specifici che i Soci proponenti intendono trattare all'interno dell'Assemblea. Il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente, previa delibera del Consiglio Direttivo che constati la regolarità della richiesta ed il numero dei Soci proponenti, convocherà l'Assemblea con le modalità previste dal presente articolo.

Qualora il Consiglio Direttivo ravvisi irregolarità nella richiesta di convocazione effettuata dai Soci proponenti, comunicherà tempestivamente ad uno qualsiasi dei sottoscrittori l'impossibilità di convocazione dell'Assemblea specificandone i motivi.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, in prima e seconda convocazione ovvero, nei casi previsti, in terza convocazione, e l'elenco delle questioni da trattare, spedito ai Soci almeno venti giorni prima del giorno fissato per l'adunanza mediante posta o posta elettronica o facsimile o telegramma. Inoltre, nel caso di Assemblea elettiva convocata per l'elezione del Presidente, nell'avviso di convocazione devono essere altresì indicati i nominativi dei candidati all'elezione alla Presidenza, e in capo ad ognuno di essi i nominativi dei rispettivi altri componenti il Comitato Esecutivo.

Il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente, presiede l'Assemblea e nomina il Segretario per redigere il relativo verbale. Al Presidente o, in sua vece, al Vicepresidente spetta il potere di verificare il diritto di intervento e il diritto di voto da parte dei Soci intervenienti, la regolarità delle deleghe, nonché di stabilire le modalità di voto e accertare la regolarità dei voti espressi.

Delle delibere assembleari deve essere redatto verbale da trascrivere su un apposito libro e deve esserne data comunicazione ai Soci entro 30 giorni da parte del Consiglio Direttivo.

Gli avvisi di convocazione, i verbali di delibera, i bilanci preventivi e consuntivi vanno affissi presso la Sede e tenuti a disposizione per la visione da parte dei Soci. Ciascun Socio potrà, a proprie spese, chiederne copia.

### ***Articolo 10. Assemblea in sede ordinaria.***

Spetta all'Assemblea dei Soci in sede ordinaria deliberare sul bilancio (bilancio consuntivo e bilancio preventivo), nonché sulla relazione allegata al bilancio.

Spetta all'Assemblea dei Soci in sede ordinaria la nomina ed il rinnovo delle cariche sociali, ivi compresa la ratifica delle designazioni dei Presidenti della Delegazioni territoriali di cui al precedente art. 8, nonché la ratifica delle designazioni dei rappresentanti dei Dipartimenti di cui all'art. 5, così come eletti ai sensi dell'art. 8. comma 8.7.2.

Spetta altresì all'Assemblea dei Soci deliberare in merito alle azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo.

Spetta all'Assemblea dei Soci in sede ordinaria deliberare sui temi all'ordine del giorno e proporre argomenti per la prossima Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti in proprio o per delega e delibera con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega aventi diritto di voto.

Nelle delibere che riguardano loro individuali responsabilità e, comunque, nei casi previsti dall'art. 21 del Codice Civile, tali Soci non hanno diritto di voto e non possono utilizzare deleghe.

Per quanto non espressamente previsto da questo Statuto valgono le regole dettate dall'art. 20 del Codice Civile (Convocazioni dell'assemblea delle associazioni) e dell'art. 21 del Codice Civile (Deliberazioni dell'assemblea).

### ***Articolo 11. Assemblea in sede straordinaria.***

Spetta all'Assemblea dei Soci in sede straordinaria deliberare su tutte le materie non riservate all'Assemblea ordinaria, nonché in merito alle eventuali modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto.

L'Assemblea in sede straordinaria delibera in merito all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo.

Spetta inoltre all'Assemblea in sede straordinaria deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei Soci con diritto di voto presenti.

Le Assemblee chiamate ad assumere determinazioni sulla modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti dei soci e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione, tali assemblee sono validamente costituite con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà dei soci e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega. Occorrendo, in terza convocazione esse sono costituite qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

Le Assemblee chiamate ad assumere determinazioni sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio in prima convocazione sono validamente costituite e deliberano con la presenza e con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione, tali assemblee sono validamente costituite con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà dei soci e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega. Occorrendo, in terza convocazione esse sono costituite qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

### **Articolo 12. Assemblea elettiva. Presidente**

L'assemblea elettiva nomina il Presidente ed è convocata ogni tre anni.

Il Presidente è eletto tra coloro che abbiano presentato la propria candidatura al Comitato elettorale previsto dall'art. 15 dello Statuto secondo le modalità e nei termini ivi precisati.

Il mandato del Presidente dura tre anni ed è rinnovabile per un solo ulteriore mandato consecutivo. Salvo quanto sopra stabilito il Presidente è rieleggibile. In ogni caso, il termine di durata della carica coincide con la data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di mandato.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, ed esercita un controllo sull'esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea.

L'Assemblea per l'elezione del Presidente è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% più uno dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto presenti in proprio o per delega.

In caso non si raggiunga il *quorum* di valida costituzione, l'Assemblea per l'elezione del Presidente è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza semplice dei Soci aventi diritto di voto presenti in proprio o per delega.

Nel caso in cui, in esito allo scrutinio dei voti, due o più dei candidati abbiano riportato il medesimo maggior numero di voti – comunque insufficienti a conseguire la presidenza – verrà immediatamente ripetuta la votazione, limitando il numero dei candidati ai soli soggetti che hanno conseguito detto numero di voti.

Tale procedura verrà ripetuta e ove il risultato non fosse cambiato si procederà ad una terza votazione palese e, ove comunque il risultato fosse sempre paritario, al voto espresso dal socio più anziano tra i presenti verrà attribuito valore doppio rispetto a quello degli altri elettori.

Le modalità di convocazione sono le stesse di cui all'art. 9 per quanto concerne l'Assemblea.

Con l'elezione del Presidente entrano in carica da quattro a otto membri del Comitato Esecutivo dallo stesso designati al momento della candidatura in conformità a quanto previsto all'art. 15.

### **Articolo 13. Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione, amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge, dallo Statuto e dall'Assemblea.

E' eletto dall'Assemblea dei soci, salvo per quanto riguarda i Presidenti delle Delegazioni Territoriali e dei Coordinatori dei Dipartimenti, ed è composto dai seguenti membri:

- il Presidente dell'ADI, che lo presiede
- i membri del Comitato Esecutivo
- il Presidente del precedente mandato con diritto di voto
- i Presidenti delle Delegazioni Territoriali, o loro delegati
- n. 1 rappresentante del Dipartimento Progettisti
- n. 1 rappresentante del Dipartimento Imprese
- n. 1 rappresentante del Dipartimento Generale
- n. 1 rappresentante del Dipartimento Distribuzione e Servizi
- n. 1 rappresentante del Comitato dei Probiviri in funzione consultiva.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. In ogni caso, il termine di durata delle cariche coincide con la data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di mandato, salvo quanto previsto dal Regolamento a proposito della durata delle cariche dei presidenti delle Delegazioni Territoriali.

Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

- a. provvede a convocare l'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile e le altre Assemblee ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, sia in sede ordinaria che straordinaria;
- b. predisporre i bilanci, preventivo, consuntivo, nonché la relazione accompagnatoria approntati dal Comitato Esecutivo per la loro presentazione in Assemblea per l'approvazione;
- c. delibera la costituzione di e/o la partecipazione a società anche aventi fini di lucro, nell'ambito e nei limiti dello scopo dell'associazione;

- d.* ratifica l'accoglimento dei nuovi Soci nel caso di cui all'art. 14 d. del presente Statuto;
- e.* provvede al controllo dell'attività professionale dei soci e delibera, sentito il parere del Comitato dei probiviri, le sanzioni, ivi compresa l'esclusione o la sospensione, dei Soci che abbiano compiuto attività contraria o nociva alle finalità o all'immagine dell'associazione, che abbiano violato le disposizioni del presente Statuto, del Regolamento e del codice deontologico e che non abbiano rispettato il programma di formazione continua permanente;
- f.* su richiesta del Presidente, attribuisce riconoscimenti alla carriera a eminenti personalità del mondo del design;
- g.* stabilisce le quote annuali a carico dei Soci, differenziate sulla base dello status all'interno dell'Associazione dei Soci stessi e la ripartizione tra sede e delegazioni;
- h.* stabilisce, su proposta del Comitato Esecutivo, i criteri e le modalità per il finanziamento delle attività sul territorio;
- i.* su richiesta di almeno i due terzi dei suoi componenti, propone all'Assemblea convocata dal Consiglio Direttivo la revoca del mandato al Presidente e agli altri membri del Comitato Esecutivo;
- l.* approva la istituzione delle Delegazioni territoriali secondo le modalità indicate nel Regolamento;
- m.* delibera su eventuali proposte di modifica dello Statuto, da rimettere alla approvazione dell'Assemblea straordinaria;
- n.* in caso di scioglimento, propone la devoluzione del patrimonio sociale secondo i criteri indicati dall'art. 24 del presente Statuto;
- o.* delibera in merito all'approvazione e all'eventuale modifica del Regolamento;
- p.* costituisce un comitato tecnico-scientifico, con mandato triennale, mirato al raggiungimento delle finalità associative e alla predisposizione del programma di eventi, corsi, convegni, seminari che costituiscono il percorso di formazione continua obbligatoria dei soci, disponendone, in termini di crediti formativi, la valorizzazione; a tal fine il Comitato costituirà una commissione di tre membri, a cui potranno essere chiamati a partecipare anche soci non facenti parte del comitato stesso, che avrà il compito di ideare e definire i contenuti concreti delle linee guida deliberate dal Comitato ai sensi del presente punto.

Le modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo sono le seguenti:

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente, che ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori, le presiede.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti e verbalizzate su apposito libro.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo relative alla revoca del mandato al Presidente e agli altri membri del Comitato Esecutivo sono prese con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti e non è ammesso voto per delega. Il Presidente non può votare nelle deliberazioni riguardanti la propria responsabilità.

In caso di sua assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente ne assume la carica fino alla successiva riunione dell'Assemblea, che dovrà essere convocata anche ai fini dell'elezione di un nuovo Presidente a norma dell'Art. 12.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

#### **Articolo 14. Comitato Esecutivo.**

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente in carica, dal Presidente del precedente mandato senza diritto di voto, dal Vicepresidente, dal Tesoriere e da due a sei membri.

Il Comitato Esecutivo dura in carica tre anni. In ogni caso, il termine di durata delle cariche coincide con la data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di mandato.

Il Comitato Esecutivo attribuisce nel suo ambito le singole deleghe per le varie funzioni.

Uno dei consiglieri ricopre la carica di Vicepresidente ed è all'uopo nominato dal Comitato Esecutivo.

Viene altresì designato dal Comitato Esecutivo il responsabile dei servizi finanziari e della tesoreria.

Il Presidente e il membro del Comitato Esecutivo delegato alla Tesoreria, all'atto della loro elezione, sono automaticamente delegati, con firme disgiunte, a effettuare operazioni bancarie di ordinaria amministrazione, e quelle di straordinaria amministrazione con firma congiunta e nei limiti delle direttive del Comitato Esecutivo. Il Presidente potrà delegare, in parte o in toto, i poteri di cui sopra ad altri membri del Comitato Esecutivo.

Eventuali membri dimissionari o mancanti sono sostituiti per cooptazione dal Comitato Esecutivo con i due terzi dei voti, e scadono insieme agli altri membri.

Il Comitato Esecutivo, gerarchicamente e funzionalmente subordinato al Consiglio Direttivo, svolge le seguenti funzioni di carattere gestionale, organizzativo ed esecutivo nel rispetto e nei limiti delle delibere dell'Assemblea dell'Associazione e di quelle del Consiglio Direttivo:

- a. gestisce l'Associazione e promuove – con garanzia di assoluta trasparenza anche nei rapporti con altri enti e soggetti – ogni iniziativa atta al raggiungimento degli scopi sociali;
- b. attua le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c. propone al Consiglio Direttivo l'ammontare delle quote associative;
- d. delibera sull'ammissione dei nuovi soci, sentito il parere del Dipartimento interessato e della Delegazione territoriale interessata;
- e. determina, sentito il parere vincolante del Comitato dei Proviviri, ai sensi del successivo Art. 17, l'assegnazione di incarichi, anche retribuiti, a soci dell'ADI le cui competenze hanno una conclamata ricaduta positiva sull'associazione medesima;
- f. nomina il Comitato di garanzia per la trasparenza di premi, concorsi e selezioni promossi dall'Associazione ove la giuria sia formata dall'ADI, e sulla base dei regolamenti di ciascun premio, selezione, concorso;

g. prepara uno schema di bilancio, preventivo e consuntivo, nonché una relazione al bilancio, integrandola con un bilancio di missione, ai fini della sua definitiva predisposizione da parte del Consiglio Direttivo prima della presentazione in Assemblea per l'approvazione.

h. designa al proprio interno una commissione composta da tre membri avente il compito di assicurare forme di tutela del cliente-consumatore e di curare il funzionamento di uno sportello, accessibile a tutti gli associati ed a terzi, di informazione e di gestione del contenzioso.

Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente, che ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori, le presiede.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza assoluta dei suoi membri presenti e verbalizzate su apposito libro. In caso di parità il voto del Presidente prevale.

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta ogni mese.

### ***Articolo 15. Comitato elettorale. Procedure pre-elettorali.***

Sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Direttivo nominerà il Comitato elettorale e ne darà immediata comunicazione ai Soci.

Esso sarà composto da:

- 1 rappresentante del Dipartimento Progettisti
- 1 rappresentante del Dipartimento Imprese
- 1 rappresentante del Dipartimento Generale
- 1 rappresentante del Dipartimento Distribuzione e Servizi
- 1 rappresentante del Comitato dei Probiviri

Il Comitato Elettorale ha il compito di:

- raccogliere le candidature di tutti i soci che ambiscano a ricoprire le cariche elettive di cui al precedente art. 8
- comunicarle ai Soci unitamente al programma di ciascun candidato, ad eccezione di quanto riguarda i Probiviri.

Le candidature alla carica di Presidente dovranno pervenire al Comitato elettorale entro trenta giorni dalla data della comunicazione ai Soci della sua costituzione.

Chi intende candidarsi dovrà inviare una lettera che rechi la firma di venti Soci presentatori (in regola con il pagamento delle quote associative) e indichi:

- il nome del candidato alla presidenza
- il programma del candidato alla presidenza
- i nominativi dei membri del Comitato Esecutivo del candidato alla presidenza.

I candidati alla presidenza debbono essere Soci Ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa, ed avere un'anzianità associativa minima di tre anni, o essere Soci Onorari.

Il tutto deve essere contenuto in quattro cartelle che successivamente saranno inviate in fotocopia ai Soci contemporaneamente alla convocazione dell'Assemblea.

Le candidature per il Comitato dei Probiviri dovranno pervenire al Comitato elettorale entro trenta giorni dalla data della comunicazione ai Soci della sua costituzione.

I candidati, che debbono avere un'anzianità associativa minima di cinque anni, debbono essere presentati singolarmente da cinque Soci. Ciascun Socio non può presentare più di un candidato. I primi non eletti entreranno in carica in caso di mancanza o dimissioni di uno o più eletti.

Se entro i termini stabiliti non pervenissero candidature per i vari organi elettivi, le elezioni avranno comunque luogo su candidature espresse durante l'Assemblea, previa verifica ai sensi dei commi precedenti della validità e regolarità delle candidature da parte del Comitato Elettorale.

### **Articolo 16. Organo di controllo**

L'Assemblea nomina un Collegio di revisori legali o un Revisore unico scelti tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'organo di controllo esercita il controllo contabile secondo le previsioni di legge e le eventuali ulteriori funzioni ad esso demandate dalle norme di legge applicabili.

Delle riunioni dell'organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto e sottoscritto nell'apposito libro.

Il Collegio dei Revisori legali o il Revisore unico restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla nomina e sono rieleggibili per una sola volta.

L'organo di controllo si riunisce almeno ogni novanta giorni, su iniziativa, in caso di organo collegiale, di uno qualsiasi dei revisori. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei revisori e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

L'organo di controllo può assistere alle adunanze delle assemblee degli associati e alle adunanze del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 17. Il Comitato dei Probiviri.**

Il Comitato dei Probiviri è composto da tre Soci Ordinari che abbiano un'anzianità associativa non inferiore a cinque anni, un socio onorario e un socio membro giurista del Giurì del Design.

Il Comitato dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea in sede ordinaria e ha una durata di tre anni. In ogni caso, il termine di durata delle cariche coincide con la data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di mandato.

I membri del Comitato dei Probiviri sono eletti tra coloro che abbiano presentato la propria candidatura al Comitato elettorale secondo le modalità e nei termini precisati dall'art. 15 dello Statuto.

I probiviri non possono ricoprire cariche in altri organi associativi.

Il Comitato dei Probiviri interviene su richiesta degli organi dell'associazione o di singoli Soci in materia di osservanza o interpretazione dello Statuto, del Regolamento e del Codice Deontologico. Produce a tal fine un rapporto scritto che può essere messo a disposizione in copia a ciascuno dei soci che ne faccia richiesta.

Su proposta del Comitato Esecutivo ed atteso il suo ruolo di terzietà e indipendenza, formula parere vincolante su eventuali incarichi a pagamento a Soci che ricoprono o non ricoprono cariche sociali, stabilendo la congruità dello stesso rispetto all'incarico in questione.

Le delibere del Comitato dei Probiviri sono prese con la presenza di almeno tre membri ed assunte con la maggioranza dei membri presenti.

#### ***Articolo 18. Comitato di garanzia.***

Il Comitato di garanzia è nominato dal Comitato Esecutivo con la funzione di assicurare la trasparenza di concorsi, premi e selezioni promossi dall'Associazione o la cui giuria è stata composta dall'ADI sulla base delle modalità stabilite nei regolamenti di ciascun concorso, premio, selezione.

Esso si compone di sei membri, quattro scelti tra i Dipartimenti e due scelti tra i membri giuristi del Giurì del Design. Esso dura in carica tre anni.

#### ***Articolo 19. Organi consultivi.***

Con norma del Regolamento potranno essere costituiti e disciplinati Organi consultivi atti a supportare il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo nell'espletamento del loro mandato.

#### ***Articolo 20. Libri sociali.***

L'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, nonché il registro degli associati. I libri dell'Associazione sono consultabili da qualsiasi Socio ne faccia richiesta al Comitato Esecutivo.

#### ***Articolo 21. Bilancio.***

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio d'esercizio comprensivo dello stato patrimoniale e del conto economico.

Entro il 15 marzo di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio predispose altresì la relazione sulla gestione che deve contenere un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'Associazione e del risultato della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato.

Il Consiglio Direttivo trasmette entro quindici giorni prima della data dell'Assemblea, il bilancio consuntivo all'organo di controllo per la predisposizione della relazione di tale organo.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Verificandosi situazioni eccezionali il termine dei quattro mesi può essere prorogato a sei. Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Il progetto del bilancio consuntivo, comprensivo della relazione sulla gestione e del bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione.

Indipendentemente da quanto previsto dal presente Articolo è facoltà del Consiglio Direttivo convocare tempestivamente l'Assemblea Ordinaria per la sola approvazione del Bilancio preventivo.

### ***Articolo 22. Disposizioni generali.***

Tutti i Soci che ricoprono cariche sociali hanno facoltà, nei casi previsti a norma del presente Statuto e del Regolamento, di assumere incarichi professionali retribuiti dall'ADI fintanto che mantengano la qualità di Soci, fermo restando quanto disposto art. 17 del presente Statuto.

I Soci che ricoprono cariche associative hanno facoltà di partecipare a concorsi, premi e selezioni organizzati dall'ADI, salvo l'adeguamento alle eventuali prescrizioni del Comitato di Garanzia.

### ***Articolo 23. Patrimonio.***

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione monetario determinato dall'Assemblea straordinaria in misura non inferiore a € 55.000,00;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili, di proprietà dell'Associazione, da altri diritti reali su beni materiali o immateriali;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il fondo permanente dovrà essere adeguato in relazione allo scopo perseguito ed alle attività concretamente svolte, altresì derivanti dall'impiego del patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione può essere utilizzato esclusivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione, indicati nell'art. 2.

Le quote associative sono intrasmissibili sia *inter vivos* che *mortis causa*.

In caso di recesso, esclusione o morte, i Soci o i loro eredi non possono pretendere alcunché dall'Associazione, né hanno diritto alcuno sul patrimonio stesso.

Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, in modo diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

#### **Articolo 24. Scioglimento dell'Associazione.**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea in sede straordinaria secondo le modalità previste dall'art. 11 del presente Statuto.

L'Assemblea, in caso di scioglimento, stabilirà la devoluzione del patrimonio sociale da destinarsi unicamente a scopi assistenziali o ad istituzioni culturali che abbiano scopi assimilabili a quelli dell'ADI.

In particolare, in caso di scioglimento per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento dell'Associazione, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio alla Fondazione ADI o ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il patrimonio non potrà mai essere ripartito fra i Soci.

#### **Articolo 25. Disposizioni residuali.**

Per quanto qui non espressamente disciplinato, valgono le disposizioni di legge in materia, applicabili in relazione alla forma giuridica dell'Ente.

#### **Articolo 26. Foro competente e legge applicabile.**

Ogni controversia tra ADI ed i singoli soci nonché ogni questione afferente all'interpretazione, applicazione e l'esecuzione delle norme del presente Statuto e dei Regolamenti nel medesimo richiamati è attribuita in via esclusiva al Tribunale di Milano ed è applicabile la legge italiana.

#### **Articolo 27 – Disposizioni transitorie.**

Dopo l'approvazione del nuovo Statuto o di sue modifiche o integrazioni, il Consiglio Direttivo predisporrà il nuovo Regolamento con gli eventuali emendamenti che lo stesso delibererà con le maggioranze stabilite dall'art. 13 del presente Statuto.

\*\*\*\*\*